

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1578-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE BERLINGIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1961

(V. Stampato n. 1059-bis)

(Già articolo 181 del disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del bilancio e ad interim del tesoro: « Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi » (1059), stralciato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta del 17 febbraio 1960, in sede legislativa)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 MAGGIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 1° agosto 1961

Revisione delle piante organiche
del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI COLLEGHI. — Il nuovo ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fu approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196. Il ruolo organico del detto personale è stato aumentato dalla tabella A annessa alla indicata legge, per quanto riguarda i posti della carriera direttiva, nel seguente modo:

6 posti di Cancelliere capo di Corte di appello e Segretario capo di Procura generale di Corte di appello;

69 posti di Cancelliere capo del Tribunale e Segretario capo di Procura della Repubblica;

13 posti di Cancelliere capo di Pretura.

Il conferimento, regolato dall'articolo 178 di detta legge, va distribuito nelle sedi e negli uffici in cui il Governo lo crederà necessario, mediante opportuna revisione delle pian-

te organiche relative. Dall'entrata in vigore della Costituzione le revisioni delle piante organiche degli Uffici giudiziari sono state effettuate o con leggi o con decreti presidenziali.

Pertanto il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame affida all'esecutivo il compito a che i posti di organico, aumentati come innanzi detto, vengano assegnati alle varie sedi ed ai vari uffici, mediante la revisione delle piante organiche e secondo le necessità che saranno accertate onde assicurare il migliore funzionamento dei servizi giudiziari. Il disegno di legge medesimo, presentato il 10 aprile 1961, è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1961. La 2^a Commissione lo ha esaminato in sede referente e giudicato meritevole della vostra approvazione.

BERLINGIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Con decreto del Presidente della Repubblica, sarà provveduto, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto al Ministero di grazia e giustizia ed agli uffici giudiziari, in conformità degli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196.